



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 24/05/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**REGGIONI MARA**, Presidente e Relatore  
**MANCINI ORAZIO**, Giudice  
**TOMO GIOVANNI**, Giudice

in data 24/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 648/2023 depositato il 12/02/2023

**proposto da**

Hotel Lombardia Sncdi Massimiliano La Rocca & C: - 03828070965

**Difeso da**

Giuseppe Vallone - VLLGPP75C02G793Q

**Rappresentato da** Massimiliano La Rocca - LRCMSM79E21E919Q

**ed elettivamente domiciliato presso** avvgiuseppegvallone@puntopec.it

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Milano

**Difeso da**

Catia Alberti C/o Studio Iannetti - NNTGLG66H04H501A

**ed elettivamente domiciliato presso** gianluigi.iannetti@milano.pecavvocati.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229025650130000 IVA-ALTRO 2008

## **a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:** Il Ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato

L'Ufficio Resistente chiede in via pregiudiziale la parziale incompetenza per materia; In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta stante la tardività della stessa. Nel merito il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 19.07.2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al Ricorrente l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe con la quale contestava l'omesso versamento dell'importo complessivo di € 66.433,84, in riferimento a 26 diverse cartelle di pagamento rimaste insolute, oltre ad un avviso di addebito e precisamente:

1. Cartella di pagamento n. 06820110020455477000, di € 32,75 relativa al diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2007;
2. Cartella di pagamento n. 06820110031499534000, di € 1.974,14 per il mancato pagamento IVA, oltre sanzioni ed interessi, anno 2007;
3. Cartella di pagamento n. 06820110158987469000, di € 99,00 inerente diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2008;
4. Cartella di pagamento n. 06820110391866244000, asseritamente notificata in data 12.09.2011, di € 192,12 Tassa Rifiuti Comune di Seveso, oltre sanzioni, anno 2010;
5. Cartella di pagamento n. 06820110421507566000, asseritamente notificata in data 19.12.2011, di € 1.831,33 per IRAP, oltre sanzioni, anno 2008;
6. Cartella di pagamento n. 06820110421507667000, asseritamente notificata in data 19.12.2011, di € 2.117,78 per INAIL, oltre sanzioni, anni 2009, 2010 e 2011;
7. Cartella di pagamento n. 06820110440300846000, asseritamente notificata in data 16.01.2012, nella quale veniva richiesto il pagamento di € 6.502,76 per il mancato pagamento dell'IRPEF, oltre sanzioni, anno 2008;
8. Cartella di pagamento n. 06820120137852701000, asseritamente notificata in data 16.04.2012, di € 16.378,79 per IVA, oltre sanzioni, anno 2008;
9. Cartella di pagamento n. 06820120137852802000, asseritamente notificata in data 16.04.2012, di € 399,41 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2009;
10. Cartella di pagamento n. 06820120243882910000, asseritamente notificata in data 18.12.2013, di € 10.664,07 per il mancato pagamento dell'IRPEF, oltre sanzioni, anno 2009;
11. Cartella di pagamento n. 06820120248636725000, asseritamente notificata in data 25.02.2014, di € 1.405,16 per INAIL, oltre sanzioni, anni 2011 e 2012;
12. Cartella di pagamento n. 06820130021802630000, asseritamente notificata in data 18.12.2013, di € 3.465,43 per IVA, oltre sanzioni, anno 2009;
13. Cartella di pagamento n. 06820130187956632000, asseritamente notificata in data 01.11.2014, di € 349,97 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2010;
14. Cartella di pagamento n. 06820130227617892000, asseritamente notificata in data 01.04.2015, di € 1.334,72 per INAIL, oltre sanzioni, anni 2012 e 2013;
15. Cartella di pagamento n. 06820140059546053000, asseritamente notificata in data 17.06.2014, di € 10.091,61 per IVA, oltre sanzioni, anno 2010;
16. Cartella di pagamento n. 06820140071157006000, asseritamente notificata in data 24.07.2014, di € 1.342,98 per INAIL, oltre sanzioni, anno 2013 e 2014;
17. Cartella di pagamento n. 06820140111651731000, asseritamente notificata in data 14.11.2014,

di € 349,96 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2011;  
18. Cartella di pagamento n. 06820150078827259000, asseritamente notificata in data 30.06.2015, di € 444,74 per INAIL, oltre sanzioni, anni 2014 e 2015;  
19. Cartella di pagamento n. 06820150121522549000, asseritamente notificata in data 21.01.2016, di € 223,17 per il mancato pagamento dell'INAIL, oltre sanzioni, anno 2015;  
20. Cartella di pagamento n. 06820160102440649000, asseritamente notificata in data 21.09.2016, di € 322,14 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2012;  
21. Cartella di pagamento n. 06820170022758737000, asseritamente notificata in data 21.03.2017, di € 616,40 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anni 2013 e 2014;  
22. Cartella di pagamento n. 06820170045937064000, asseritamente notificata in data 24.08.2017, di € 296,87 per INAIL, oltre sanzioni, anni 2016 e 2017;  
23. Cartella di pagamento n. 06820170081048814000, asseritamente notificata in data 17.01.2018, di € 282,40 per INAIL, oltre sanzioni, anno 2017;  
24. Cartella di pagamento n. 06820190018925782000, asseritamente notificata in data 16.01.2019, di € 276,83 per il mancato pagamento dell'INAIL, oltre sanzioni, anno 2018;  
25. Cartella di pagamento n. 06820190018925883000, asseritamente notificata in data 16.01.2019, di € 367,26 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anni 2015 e 2016;  
26. Cartella di pagamento n. 06820190109173790000, asseritamente notificata in data 28.02.2020, di € 175,65 per diritto annuale Camera di Commercio Monza Brianza, oltre sanzioni, anno 2017;  
27. Avviso di addebito Cartella di pagamento n. 36820150018953042000, asseritamente notificata in data 21.01.2016, di € 4.925,60 per il mancato pagamento del Mod DM10 anno 2008, oltre sanzioni;

Il Contribuente impugna detto atto in relazione alle cartelle di pagamento di cui sopra eccependo:

1-Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione.

2-Omessa notifica delle cartelle di pagamento;

3-Nullità della notifica dell'atto impugnato e di tutte le cartelle nello stesso richiamate

4-Estinzione del diritto - prescrizione dei crediti IVA, IRPEF ed IRAP anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

Chiede pertanto: di accogliere il ricorso e per l'effetto, annullare l'atto impugnato e tutti gli atti presupposti e consequenziali; di dichiarare estinto il diritto a procedere al recupero delle somme indicate nell'atto opposto per intervenuta prescrizione; con vittoria di spese di giudizio.

Si costituisce Agenzia Entrate Riscossione chiedendo in via preliminare e pregiudiziale: parziale incompetenza per materia del Giudice Tributario adito per credito portato nelle cartelle di pagamento nn. 06820110421507667000, 06820120248636725000, 06820130227617892000, 06820140071157006000, 06820150078827259000, 06820150121522549000, 06820170045937064000, 06820170081048814000, 06820190018925782000 e nell'avviso di addebito n. 36820150018953042000, poiché trattasi di crediti aventi natura previdenziale e/o premi Inail.

-In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale: inammissibilità della domanda per tardività della proposta opposizione data la corretta notifica degli atti impugnati e i molteplici atti impositivi, interruttivi della prescrizione, notificati al Ricorrente e non impugnati nei termini di legge.

Allega referti di notifica e confuta tutto quanto sostenuto da parte ricorrente.

Nel merito sostiene l'infondatezza dell'opposizione e ne chiede il rigetto con vittoria di spese e onorari di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Preliminarmente questo Giudice rileva la carenza di giurisdizione, per i crediti non aventi natura tributaria, a favore del Giudice Ordinario relativamente alla cartelle nn. 06820110421507667000, 06820120248636725000, 06820130227617892000, 06820140071157006000, 06820150078827259000, 06820150121522549000, 06820170045937064000, 06820170081048814000, 06820190018925782000 e all'avviso di addebito n. 36820150018953042000 portanti crediti aventi natura previdenziale e/o premi Inail.

Quanto alle ulteriori cartelle, esaminati gli atti di causa e i referti prodotti da Agenzia Entrate Riscossione, le stesse risultano correttamente notificate.

Quanto alla generica eccezione di prescrizione dei crediti avanzata dal ricorrente con riferimento ai crediti IVA IRPEF IRAP, questa deve essere respinta in considerazione che trattasi di tributi erariali il cui termine è decennale e che il decorso di tale termine è stato interrotto da svariati atti di intimazioni ritualmente notificati.

In particolare, l'Intimazione di pagamento n. 06820169030862482000, notificata via pec il 24.10.2016 (ALL.22), e relativa alle cartelle di pagamento elencate in punto di fatto dalla n. 1 alla n. 18; l'intimazione di pagamento n. 06820199047772760000, notificata via pec il 04.10.2019 (all. 23) relativa, per quanto qui interessa, alle cartelle di pagamento n. 06820160102440649000, e n.06820170022758737000, elencate in punto di fatto al n. 20 e 21.

La cartella n. 06820190018925883000 ( 25) è stata correttamente notificata via pec il 16.1.2019 e la cartella n. 06820190109173790000 (26) notificata VIA PEC il 28/02/2020. come da allegati n.14 e 15 prodotti da Ader.

Relativamente ai termini di prescrizione che sarebbero spirati, eventualmente, nel periodo di sospensione straordinaria determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19, si applicano i principi normativi previsti nel decreto "Cura Italia"(DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, DL n. 73/2021.

Gli atti pertanto sono stati correttamente notificati e non è maturata alcuna prescrizione.

Quanto alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione e dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'art. 7 L. 212/2000 (statuto del contribuente) : "in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli" (Cass. civ. Sez. VI - 5, 15-04-2014, n. 8704). Ed ancora, secondo quanto stabilito dalla L. 241/1990, non è mai necessario allegare l'atto presupposto quando lo stesso è stato già notificato al contribuente, né dare alcuna specifica motivazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica per relationem.

Questa Corte pertanto dichiara la propria incompetenza relativamente ai crediti di natura previdenziale e fissa il termine di 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza per la eventuale riassunzione del processo avanti all' Autorità giudiziaria ordinaria.

Respinge il ricorso quanto al resto in quanto nessun vizio proprio si rinviene nella intimazione impugnata e le eccezioni relative alle cartelle di pagamento sono inammissibili in quanto avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso gli atti nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi.

Le spese che seguono la soccombenza si liquidano in euro 3.000 (Tremila/00).

**P.Q.M.**

La Corte dichiara carenza di giurisdizione relativamente ai crediti non aventi natura tributaria.  
Respinge il ricorso quanto al resto.  
Spese di giudizio euro 3.000 (Tremila/00).

Il Presidente Relatore  
Mara Reggioni